

Verbale di accordo

Parma, 1 ottobre 2021

tra

Crédit Agricole Italia S.p.A., in qualità di Capogruppo anche in nome e per conto di **Creval, CA FriulAdria, CA Group Solutions e CA Leasing Italia**

e

le Delegazioni Sindacali delle OO.SS. **Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin**

premesse che:

- a. il 2.7.2019 sono state illustrate alle Delegazioni Sindacali del Gruppo Crédit Agricole, integrate dalle rispettive Segreterie Generali e Nazionali, le linee guida del Piano a medio termine 2019-2022 (di seguito, per brevità, il Piano);
- b. la prospettiva con cui Crédit Agricole Italia ha dichiarato di effettuare le Offerte Pubbliche di Acquisto avviate nei confronti del Gruppo Creval e di CA FriulAdria è quella di rafforzare la propria posizione di mercato e di mantenere le condizioni per affrontare i mutamenti che il contesto evidenzia sia sotto il profilo dell'innovazione tecnologica sia della competizione sul modello di servizio (presentate rispettivamente in data 23.11.2020 e 16.06.2021 oggetto di comunicazione alle organizzazioni sindacali in data 24.11.2020 e 23.06.2021); le citate operazioni di Offerte Pubbliche di Acquisto hanno determinato un aggiornamento del Piano illustrato il 2.7.2019, che sarà oggetto di presentazione alle OO.SS.;
- c. con informativa datata 5.8.2021 l'Azienda ha avviato la procedura di confronto sindacale volte a prevenire le ricadute sul personale attraverso l'attivazione degli strumenti individuati dal presente accordo, fermo restando l'avvio delle prescritte procedure di confronto inerenti le prospettate operazione societarie e/o di modifiche del modello di servizio;
- d. il Gruppo Crédit Agricole Italia ritiene di aver affrontato questa complessa situazione realizzando azioni di sviluppo, crescita e consolidamento della propria posizione di mercato in una prospettiva di lungo termine ed effettuando investimenti con l'obiettivo di creare valore aggiunto per i propri clienti, per i dipendenti e per i territori in cui opera. In questo contesto, sono state quindi realizzate le integrazioni con le Casse di Risparmio di Cesena, Rimini, San Miniato e Spezia;
- e. Crédit Agricole considera pertanto l'accentramento delle attività di Direzione Centrale, l'adozione del modello di servizio di Gruppo (caratterizzata in particolare dall'accentramento dei processi di back office, dall'applicazione del modello di portafogliazione e di quello delle "Agenzie per te"), gli interventi di ottimizzazione della rete commerciale del Gruppo e l'integrazione del sistema IT, quali interventi indispensabili per realizzare importanti sinergie che determineranno, nelle strutture coinvolte, un'eccedenza di risorse che può essere affrontata ricorrendo alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà ed a forme di incentivazione per coloro che hanno i requisiti per accedere le prestazioni pensionistiche AGO;

max / 100

11/10/21

- f. Le Parti ritengono che il presente accordo possa dare avvio ad un piano di ricambio generazionale che permetta di realizzare un importante piano di assunzioni finalizzato anche ad adeguare le competenze richieste in materia di innovazione tecnologica e digitale ed attento ai temi dell'occupazione giovanile, di genere e agli equilibri territoriali.
- g. Il costante confronto sindacale, sviluppato in ottica partecipativa, ha permesso di definire soluzioni condivise volte a tutelare il personale in una prospettiva di tutela anche sociale. Le Parti ritengono opportuno intensificare anche per il futuro il confronto sul modello di servizio proposto dalla Banca anche attivando una specifica Commissione Paritetica;
- h. nel corso dei numerosi incontri svolti sul tema, le Parti hanno sviluppato un approfondito ed articolato confronto volto a consentire l'accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà su base volontaria fino a 800 risorse, quale strumento idoneo a gestire i processi e le modificazioni così come sopra descritte;
- i. le Parti hanno affrontato la fase di confronto negoziale tenendo in particolare conto della possibilità di:
 - avviare percorsi di riconversione e riqualificazione professionale attraverso specifici piani formativi (allegato 1);
 - realizzare un ricambio generazionale.

Dichiarazione aziendale

Crédit Agricole ritiene inoltre che il Settore del Credito è ormai da tempo in atto un profondo processo di trasformazione caratterizzato dalla presenza di numerosi fattori di cambiamento di natura strutturale, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica ed all'impatto che la stessa produce sul mercato, all'ampliamento della competizione e alle mutate abitudini della clientela.

In tale contesto si sono registrate difficoltà specifiche ed imprevedibili che hanno imposto un'ulteriore spinta ed accelerazione alla realizzazione di quegli ineludibili processi di riorganizzazioni in atto.

Tutto ciò premesso le Parti hanno convenuto quanto segue.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Formazione

I processi di riconversione e riqualificazione professionale verranno realizzati attraverso idonei percorsi di formazione che valorizzino le risorse del Gruppo anche in un'ottica di formazione continua e di crescita professionale del patrimonio umano.

Il piano di formazione potrà essere articolato in interventi sia di riqualificazione, sia di riconversione e sarà ispirato ai seguenti criteri guida:

- definizione di percorsi per categorie omogenee di ruoli in cui è previsto il nuovo inserimento;
- modularità di ciascun percorso per facilitare la fruizione dei singoli corsi in base alla professionalità di partenza e alle competenze già possedute dai partecipanti;

- programmazione di interventi di formazione tecnica e comportamentale per facilitare il raggiungimento dell'autonomia nell'esercizio del ruolo;
- periodi di affiancamento operativo per consolidare quanto acquisito attraverso la formazione teorica.

Pertanto, con riferimento a detti piani formativi, le Parti convengono che ricorrono i requisiti ed i presupposti necessari affinché le Aziende del Gruppo presentino istanza di accesso ai finanziamenti di cui all'art. 5, comma 1, let. a, punto 1) del D.M. n° 83486/2014.

Dichiarazione delle aziende

Le Aziende confermano che le modalità di fruizione della formazione avverranno in coerenza con le disposizioni del vigente CCNL e dei rispettivi accordi aziendali.

Dichiarazione delle OO.SS.

Rispetto alla dichiarazione aziendale le OO.SS. ritengono che, in particolare, occorra valorizzare i principi di efficacia ed effettività della formazione e la necessità di creare le condizioni organizzative di contesto che ne favoriscano la diffusione e la piena fruibilità.

Accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi l'art.5, 1° comma, let.b) del D.M. n°83486/2014

Sezione I

Individuazione dei lavoratori, criteri e modalità di accesso.

Le Parti concordano di fare ricorso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi dell'art.5, 1° comma, let.b) del D.M. n°83486/2014 e successive modificazioni per un numero massimo a livello di Gruppo di 785 risorse sulla base del principio di volontarietà.

Tali risorse saranno ripartite come segue, tenendo conto dei processi di integrazione soggetti alle relative fasi autorizzative: CA Italia fino a 470 risorse, Creval fino a 162 (ivi incluso il personale di Creval Piùfactor), CA FriulAdria fino a 90, CA Group Solutions fino a 59 e CA Leasing Italia fino a 4.

Dichiarazione delle aziende

Le Aziende precisano che le eventuali carenze di adesione rispetto ai numeri sopra riportati saranno utilizzate dalle altre Aziende per accogliere le domande in eccesso e fermi restando i limiti complessivi previsti dal presente accordo.

In particolare, le citate aziende si impegnano ad accogliere le richieste di adesione alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà e presentate dagli aventi diritto secondo le regole di seguito specificate.

Fermo restando quanto sopra previsto, le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni straordinarie riguarda tutto il personale delle sopraccitate Aziende, appartenente alle aree professionali, ai quadri direttivi, che matura il diritto alla prestazione pensionistica nel periodo ricompreso fra il 01.9.2022 ed il 31.3.2027.

Le risorse interessate potranno manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà presentando entro il 2.11.2021 la domanda a tal fine predisposta (all.to 2), con la quale confermano la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e riconoscimento, quale incentivo alla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, di un importo omnicomprensivo lordo come più sotto specificato. Tale domanda dovrà essere presentata, firmata in originale (anticipabile via mail anche in formato pdf), alla funzione Personale dell'Azienda di appartenenza, in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale. L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà potrà riguardare un periodo non superiore a 48 mesi, salvo quanto individuato nelle clausole di salvaguardia.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali (all.to 3).

Gli interessati potranno in essere gli adempimenti amministrativi di loro competenza utili all'accoglimento della domanda e specificati nella citata comunicazione aziendale che verrà pubblicata sul tema.

A favore dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà secondo le condizioni indicate al presente accordo sarà riconosciuta un'incentivazione all'esodo pari ad una mensilità, calcolata come 1/12° della Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.).

Ai fini del calcolo dell'incentivazione all'esodo l'importo della RAL viene calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione dell'imponibile annuo utile ai fini della contribuzione correlata connessa all'assegno straordinario.

Agli aventi diritto verrà riconosciuto a titolo di trattamento aggiuntivo ad integrazione del TFR un importo pari alla somma dei contributi annui 'per i familiari portatori di handicap' relativi al periodo di permanenza nel Fondo, con le misure al momento della presentazione della domanda.

Chiarimento a verbale

Il contributo per i 'familiari portatori di handicap', debitamente documentati per il personale di Creval, che accede al Fondo di solidarietà, viene fissato in 1.000 euro lordi annui.

Al personale che accede al Fondo di Solidarietà, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, sarà assicurato, inoltre, quanto segue:

1. il mantenimento dell'assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalle singole normative aziendali vigenti in materia, fino al termine dell'anno in cui si realizza l'uscita dal Fondo;
2. in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione pensionistica.

- L'importo di cui al presente punto sarà riconosciuto ai dipendenti la cui adesione ai rispettivi Fondi di previdenza complementare avvenga entro il 30.11.2021;
3. il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo vigenti per il periodo di permanenza al Fondo;
 4. la conferma per il personale Creval della copertura TCM secondo le previsioni dell'Accordo 16.4.2018. Le Aziende con riferimento al restante personale estenderanno la copertura TCM prevista dal Fondo Pensione Crédit Agricole Italia per i propri iscritti.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

Dichiarazione dell'azienda

Le aziende manifestano la disponibilità a trovare soluzioni specifiche per gestire la fruizione integrale di ferie e ex festività del personale lungo assente per malattia o infortunio.

Nel caso in cui le domande di adesione presso ciascuna delle citate Aziende dovessero essere superiori ai limiti sopra indicati (ossia CA Italia fino a 470 risorse, Creval fino a 162, CA FriulAdria fino a 90, CA Group Solutions fino a 59 e CA Leasing Italia fino a 4), costituisce criterio di priorità in graduatoria nell'accoglimento l'essere:

- portatori di handicap grave ai sensi della legge n° 104/92;
- coloro che assistano con continuità – ai sensi e con le tutele di cui alla legge n° 104/92 – un parente di primo grado (genitore, coniuge - ivi comprese le unioni civili ai sensi della legge c.d. Cirinnà - o figlio);
- Soggetti con patologie accertate dalle Commissioni mediche istituite presso le ASL con riduzione della capacità lavorativa superiore al 60%;
- lavoratori lungo assenti prossimi al superamento del periodo di comportamento ovvero lungo assenti dal servizio effettivo.

Dette situazioni dovranno essere documentate all'atto della presentazione della richiesta.

Fermo il principio di volontarietà di adesione al Fondo di solidarietà già richiamato, nell'intento di ridurre gli impatti sulla mobilità professionale e territoriale e tenuto conto di quanto riportato in premessa circa i presupposti organizzativi che permettono l'accoglimento delle domande di accesso al Fondo di solidarietà le Banche daranno prioritario accesso al Fondo di solidarietà alle risorse che:

- operano nell'ambito di strutture di Direzione Generale di CA Italia, CA FriulAdria e Creval;
- svolgono il ruolo di gestore clientela in Crédit Agricole Italia e CA FriulAdria o gestore base in Creval;
- operano nell'ambito della Direzione Post Vendita e Supporto Operativo di CA Group Solutions.

I criteri sopra indicati troveranno applicazione avendo a riferimento i ruoli alla data di sottoscrizione del presente accordo.

A parità di condizione si applicheranno gli ulteriori criteri previsti dall'Art. 8 del D.M. 28.7.2014 nr. 83486 adottando in via prioritaria quello della maggiore prossimità alla

maturazione del diritto alla pensione a carico AGO e, a seguire, della maggiore età anagrafica è, infine, dei maggiori carichi di famiglia.

Dichiarazione delle Aziende

Le Aziende confermano che nella realizzazione degli interventi organizzativi citati in premessa avrà cura di adottare soluzioni che possano ridurre l'impatto sulla mobilità straordinaria privilegiando, laddove compatibile con le esigenze tecnico e organizzative, lo spostamento delle attività.

Le domande presentate ai sensi delle precedenti disposizioni saranno accolte seguendo i seguenti criteri temporali:

- fino a 250 persone alla data del 1.6.2022;
- fino a 300 persone alla data del 1.12.2022;
- per le rimanenti (e sino a concorrenza massima di 785 risorse) persone alla data del 1.7.2023.

In relazione alle esigenze di continuità operativa, le Aziende potranno dare luogo ad un rinvio (non superiore ad un anno) dell'accesso al Fondo per le risorse che rivestano ruoli di responsabilità o specialistici di elevata qualificazione professionale e, comunque, nel limite massimo di 80 persone delle posizioni disponibili, di cui sarà data informativa alle OO.SS nelle fasi di verifica previste nel presente accordo.

Previa verifica e conferma delle condizioni e criteri di accesso al Fondo di solidarietà nei termini sopra indicati, ciascuna Azienda comunicherà agli interessati entro il 30.11.2021 l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso.

Sezione II

Individuazione dei lavoratori, criteri e modalità di accesso.

Le Parti concordano di fare ricorso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà ai sensi dell'art.5, 1° comma, let.b) del D.M. n°83846/2014 e successive modificazioni per il personale Dirigente delle Aziende del Gruppo per un numero massimo a livello di Gruppo di 15 risorse secondo le regole di seguito specificate.

Le Parti concordano che il ricorso alle prestazioni straordinarie per il personale appartenente alla categoria dei Dirigenti (per i quali restano ferme le norme di legge e di contratto loro applicabili), riguarda coloro che maturano il diritto alla prestazione pensionistica nel periodo ricompreso fra il 1.9.2022 ed il 31.3.2027.

Le risorse interessate potranno manifestare la volontà di accedere alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà presentando entro il 2.11.2021 la domanda a tal fine predisposta (all.to 1), con la quale confermano la decisione irrevocabile di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso. Tale domanda dovrà essere presentata, firmata in originale, alla funzione Personale dell'Azienda di appartenenza, in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale. L'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà potrà riguardare un periodo non superiore a 48 mesi, salvo quanto individuato nelle clausole di salvaguardia.

Nell'ottica di garantire la continuità operativa delle strutture l'Azienda potrà differire la data di uscita già comunicata all'interessato per un periodo non superiore a 12 mesi.

Le risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro dovranno essere formalizzate dall'Azienda e dai lavoratori interessati avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Gli interessati potranno in essere gli adempimenti amministrativi di loro competenza utili all'accoglimento della domanda e specificati nella citata comunicazione aziendale che verrà pubblicata sul tema.

A favore dei lavoratori che manifesteranno, entro il 2.11.2021 la decisione di aderire al Fondo di Solidarietà secondo le condizioni di cui al presente accordo, sarà riconosciuta, un'incentivazione all'esodo pari ad una mensilità, calcolata come 1/12° della Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.).

Ai fini del calcolo dell'incentivazione all'esodo l'importo della RAL viene calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione dell'imponibile annuo utile ai fini della contribuzione correlata connessa all'assegno straordinario.

Al personale che accede al Fondo di solidarietà, con fruizione delle prestazioni straordinarie in forma rateale, sarà assicurato, inoltre, quanto segue:

1. il mantenimento dell'assistenza sanitaria aziendale alle medesime condizioni tempo per tempo vigenti per il personale in servizio, secondo quanto previsto dalle singole normative aziendali vigenti in materia, fino al termine dell'anno in cui si realizza l'uscita dal Fondo;
2. in qualità di iscritto a forme di previdenza complementare a contribuzione definita, un importo pari al contributo aziendale mensile percepito dagli interessati all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro moltiplicato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo stesso. Tale importo verrà erogato all'atto della risoluzione a titolo di integrazione del TFR o destinato volontariamente sulla propria posizione pensionistica.
L'importo di cui al presente punto sarà riconosciuto ai dipendenti la cui adesione ai rispettivi Fondi di previdenza complementare sia avvenuta entro il 30.11.2021;
3. il mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo vigenti per il periodo di permanenza al Fondo;
4. la conferma per il personale Creval della copertura TCM secondo le previsioni dell'Accordo 16.4.2018. Le Aziende con riferimento al restante personale estenderanno la copertura TCM prevista dal Fondo Pensione Crédit Agricole Italia per i propri iscritti.

Coloro che cesseranno dal servizio ai sensi del presente accordo fruiranno dell'integrale dotazione di ferie maturate, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

Dichiarazioni delle aziende

Le aziende manifestano la disponibilità a trovare soluzioni specifiche per gestire la fruizione integrale di ferie e ex festività del personale lungo assente per malattia o infortunio.

Le Aziende precisano che le eventuali carenze di adesione rispetto al numero sopra riportato per la categoria dei Dirigenti saranno utilizzate per accogliere eventuali domande in eccesso presentate dalle altre categorie di personale.

A parità di condizione si applicheranno i criteri previsti dall'Art. 8 del D.M. 28.7.2014 nr. 83486 adottando in via prioritaria quello della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione a carico AGO e, a seguire, della maggiore età anagrafica e, infine, dei maggiori carichi di famiglia.

Previa verifica e conferma delle condizioni e criteri di accesso al Fondo di solidarietà nei termini sopra indicati, ciascuna Azienda comunicherà agli interessati entro il 30.11.2021 l'accoglimento della domanda e la relativa data di accesso, secondo le finestre indicate nella sezione I.

Ciascun dipendente delle sopraccitate Aziende del Gruppo nato prima del 1968 e che ancora non vi abbia provveduto, fornirà all'Azienda, entro il 31.12.2021, l'Estratto Conto Contributivo (in formato .xml), in base alle istruzioni che verranno fornite con apposita circolare aziendale.

Dichiarazioni delle Aziende

Ricorrendone i presupposti tecnici e compatibilmente con le norme di legge, le Aziende procederanno ad una valutazione circa la fattibilità del conferimento – su richiesta del singolo – al rispettivo sistema di previdenza complementare delle quote del Trattamento di Fine Rapporto maturate entro il 31 dicembre 2006 ed accantonate presso le Aziende stesse in luogo della liquidazione all'atto della cessazione.

Nella comunicazione che verrà pubblicata sul tema verranno specificate le strutture aziendale operative di riferimento per il personale interessato alla presentazione della domanda di accesso al Fondo di solidarietà.

I contenuti del presente accordo rientrano nell'ambito delle previsioni di cui alla Circolare della Banca d'Italia n.285/2013 ultimo aggiornamento.

Personale che matura i requisiti pensionistici entro il 31.8.2022

Le Aziende del Gruppo riconosceranno fino a 200 unità del personale in oggetto un incentivo al pensionamento fissato indicativamente nella misura del 35% della retribuzione annua lorda garantendo il mantenimento dell'assistenza sanitaria fino al 31.12 dell'anno di uscita secondo le previsioni vigenti presso ciascuna Azienda del Gruppo.

Le risoluzioni consensuali saranno oggetto di formalizzazione avanti l'apposita commissione di conciliazione competente ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali.

Coloro che cesseranno dal servizio con incentivazione al pensionamento fruiranno dell'integrale dotazione di ferie, festività soppresse e banca ore, affinché non sussistano residui al momento della risoluzione.

A fronte di modifiche del quadro giuridico di riferimento dell'accordo, che determinassero situazioni accertate e consolidate di esodati cui venisse a mancare sia l'assegno di solidarietà che la pensione ovvero altre forme di sostegno al reddito a carico della finanza pubblica, le Parti si impegnano ad incontrarsi al fine di ricercare i possibili interventi idonei a sovvenire economicamente i lavoratori esodati rimasti privi dei redditi di cui sopra, nei limiti effettivi di tempo e di importo della scopertura, anche contributiva, ferme restando le compatibilità economiche complessive di cui al Piano a medio termine.

* * *

Le Parti si danno atto che gli interventi del piano di integrazione del progetto di Banca unica avverranno tenendo conto della storia professionale e degli inquadramenti maturati dai lavoratori coinvolti e che, eventuali cambi di mansione, avverranno nel rispetto della normativa contrattuale e di legge di riferimento compreso il rispetto dell'art. 2103 c.c.

Le Parti si danno altresì atto che la normativa in materia di mobilità territoriale attualmente vigente presso Creval continuerà a trovare applicazione sino al 31.12.2022.

* * *

Politiche attive per l'occupazione

Al fine di perseguire una gestione equilibrata degli effetti derivanti dalle uscite previste dal presente accordo e di consentire anche l'adeguamento delle competenze richieste nell'attuale contesto, specie avendo riferimento al tema dell'innovazione tecnologica e digitale, le Parti condividono di procedere alla realizzazione del 'piano di ricambio generazionale'.

In questa prospettiva, le Aziende del Gruppo procederanno a nuove assunzioni in rapporto di una ogni due uscite previste per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà ed al pensionamento fino a complessive 500 assunzioni al raggiungimento delle 1.000 uscite previste dal presente accordo e comunque con un rapporto di uno a due per le uscite al Fondo di solidarietà e per pensionamenti incentivati.

Le nuove assunzioni saranno realizzate progressivamente e in connessione con le uscite e comunque stabilizzate entro il 30.6.2025, avendo cura di fornire un'adeguata copertura delle strutture di rete commerciale e valorizzando l'occupazione giovanile, il genere e gli equilibri territoriali.

Fatta salva ogni valutazione da parte delle rispettive Aziende circa la positiva prestazione lavorativa delle risorse attualmente impiegate con contratto a tempo determinato ed apprendistato, non connesse ad esigenze stagionali, viene confermata la disponibilità alla stabilizzazione progressiva degli stessi contratti nel rispetto delle scadenze massime previste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia. Tali assunzioni saranno conteggiate in aggiunta a quelle descritte al punto precedente.

Fasi di verifica

Le Parti si incontreranno entro il 30.11.2021 per un'analisi congiunta delle richieste di accesso alle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo di solidarietà sia avendo particolare riferimento alla valutazione complessiva delle domande pervenute sia valutando l'ipotesi che le domande siano eccedenti al numero delle posizioni disponibili sia nel caso, opposto, risultino inferiori.

Le Parti si incontreranno semestralmente, o su richiesta di una delle stesse, per la verifica delle assunzioni effettuate anche in relazione alle uscite, tenuto altresì conto dei pensionamenti incentivati.

Disposizioni finali

Le Parti si danno atto reciprocamente che con la sottoscrizione del presente accordo è stata esperita e conclusa ad ogni conseguente effetto la procedura avviata con informativa datata 5.8.2021.

Dichiarazione Aziendale

L'azienda precisa che, allo stato, con la realizzazione delle prospettate operazioni di fusione citate in premessa e l'attuazione di quanto previsto dal presente accordo, non sono previste ulteriori ricadute che determinino tensioni occupazionali.

Crédit Agricole Italia S.p.A.

Créval S.p.A.

CA FriulAdria S.p.A.

CA Group Solutions S.c.p.A.

CA Leasing Italia S.r.l.

Fabi

First-Cisl

Fisac-Cgil

UILCA

Unisin